



## Istruzione 2/2011 della ElCom

### Fatturazione trasparente e comparabile

12 maggio 2011

#### 1. Situazione

Secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), dal 1° gennaio 2009 i gestori di rete fatturano l'utilizzazione della rete in modo trasparente e comparabile. In particolare devono essere indicati separatamente i tributi e le prestazioni agli enti pubblici, i supplementi sui costi di trasporto della rete ad alta tensione e, se la fornitura riguarda consumatori finali, anche l'elettricità fornita. Basi legali: articolo 6 capoverso 3 LAEI, articolo 12 capoverso 2 LAEI.

La presente istruzione sostituisce l'istruzione 4/2009 della ElCom del 13 luglio 2009.

#### 2. Requisiti minimi delle fatture

Il rispetto dei principi di trasparenza e di comparabilità può essere assicurato solamente se i singoli elementi di costo sono indicati in modo chiaro e comprensibile per il consumatore finale.

Per questa ragione, le fatture devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

<b>A. Utilizzazione della rete (comprese le prestazioni di servizio relative al sistema)</b>		<b>Totale CHF</b>
Tariffa di base per l'utilizzazione della rete (se disponibile)	in CHF/mese	Totale CHF
Tariffa in base alla potenza per l'utilizzazione della rete (se disponibile)	in CHF/kW	Totale CHF
Tariffa di lavoro per l'utilizzazione della rete	in cent./kWh	Totale CHF
<b>B. Fornitura di energia</b>		<b>Totale CHF</b>
Tariffa di base per l'energia (se disponibile)	in CHF/mese	Totale CHF
Tariffa in base alla potenza per l'energia (se disponibile)	in CHF/kW	Totale CHF
Tariffa di lavoro per l'energia	in cent./kWh	Totale CHF
<b>C. Tributi e prestazioni agli enti pubblici</b>	<b>in cent./kWh</b>	<b>Totale CHF</b>
<b>D. Tasse federali per la promozione delle energie rinnovabili (RIC) e per la protezione delle acque e dei pesci</b>	<b>in cent./kWh</b>	<b>Totale CHF</b>

*Richiamiamo inoltre la vostra attenzione sulle disposizioni relative all'**etichettatura dell'elettricità** secondo la legge e l'ordinanza sull'energia. Le informazioni sull'argomento sono consultabili sul sito dell'Ufficio federale dell'energia all'indirizzo: <http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00614/index.html?lang=it>.*